

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2761-A

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATRICE PILONI)

Comunicata alla Presidenza il 12 novembre 1999

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei dottori
commercialisti (2761)

presentato dal senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	6
– della 5 ^a Commissione permanente	»	7
Disegno di legge n. 2761, d’iniziativa del senatore Costa, e testo proposto dalla Commissione	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che si sottopone all'esame dell'Assemblea si propone di rivalutare gli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti ai dottori commercialisti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996, al fine di evitare la formazione di uno *stock* di pensioni d'annata a seguito del mutamento dei coefficienti di calcolo dei trattamenti, intervenuto in seguito all'adozione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 1995. Tale decreto, adottato in accoglimento di una proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, ha disposto l'aumento dall'1,75 per cento al 2 per cento e dallo 0,50 per cento allo 0,60 per cento delle percentuali applicabili alla media dei dieci redditi annuali professionali più elevati dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quelli di maturazione del diritto a pensione, utili alla determinazione dell'importo annuo delle pensioni spettanti con decorrenza dal 1° gennaio 1996, a carico della Cassa medesima, ente previdenziale già di diritto pubblico, privatizzato in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Il provvedimento ministeriale - emanato in applicazione della previsione di variabilità dei coefficienti sopra indicati, disciplinata dall'articolo 2, comma 8, della legge 29 gennaio 1986, n. 21 - ha posto il problema della rivalutazione dei trattamenti in essere anteriormente al 1° gennaio 1996, e in

tal senso si è espressa, nel corso della riunione del 29 novembre 1996, l'Assemblea dei delegati della Cassa, la quale ha adottato una direttiva finalizzata a sollecitare un intervento legislativo per disciplinare la materia. Infatti, l'autonomia riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati ai sensi del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 non può spingersi fino a disporre per il passato, in base a quanto previsto dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335; tale disposizione, infatti, consente che gli enti provvedano alle variazioni delle aliquote contributive, dei relativi coefficienti di rendimento e di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, assicurando in ogni caso l'osservanza del principio del *pro-rata*, al fine di garantire il rispetto dei diritti acquisiti dai soggetti interessati in ordine ai periodi di contribuzione già maturati al momento dell'introduzione delle predette variazioni. Una deroga a tale principio richiede, pertanto, uno specifico intervento a livello legislativo.

Nel corso dell'esame in Commissione, sono stati approfonditi, essenzialmente, due profili: il primo, inerente alla dimensione e al contenuto dell'autonomia riconosciuta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria trasformati in persone giuridiche di diritto privato; il secondo, relativo all'impatto delle misure di rivalutazione dei trattamenti prospettata dal disegno di legge n. 2761 sulle condizioni finanziarie e patrimoniali della Cassa, con particolare riferimento a quanto prescritto dal citato articolo 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, in ordine all'individuazione in un arco temporale non inferiore a quindici anni del pe-

riodo sul quale deve essere valutata la stabilità delle singole gestioni ai fini del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio indicato al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994, nonché all'entità ed all'adeguatezza, anche nella proiezione temporale di lungo periodo, della riserva legale così come definita all'articolo 1, comma 4, lettera c), del predetto decreto n. 509 del 1994.

All'approfondimento di tale impostazione ha concorso la riflessione sulla relazione tecnica, predisposta dai competenti organi governativi a seguito della richiesta avanzata in tal senso dalla Commissione bilancio, programmazione economica, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento del Senato. In tale documento, corredato di un parere favorevole del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativamente all'ulteriore corso del provvedimento, si evidenziava come quest'ultimo, pur non comportando oneri a carico della finanza pubblica, si poneva però in controtendenza rispetto alle esigenze di contenimento della dinamica pensionistica. Un altro elemento di perplessità, indicato nelle considerazioni contenute nel carteggio di accompagnamento della relazione tecnica a cura degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha riguardato la segnalazione di un tendenziale decremento del rapporto tra patrimonio e pensioni e, conseguentemente, la possibilità di un peggioramento dell'equilibrio finanziario della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, sia pure nel lungo periodo.

Su tali materie si è pertanto proceduto, prima di adottare qualsiasi deliberazione, ad acquisire la posizione del rappresentante del Governo: nella seduta del 29 settembre, il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, nel prendere atto delle autorevoli segnalazioni provenienti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha però sottolineato che la responsabilità gestionale, stante la

personalità giuridica di diritto privato della Cassa, è posta esclusivamente in capo agli organi di governo della stessa, ai quali spetta il compito di adottare le misure idonee ad assicurare l'equilibrio finanziario.

A tali questioni si deve aggiungere un'ulteriore considerazione, segnalata anche dagli organi dirigenti della Cassa, riguardante la soccombenza di questa nei giudizi già intentati per la riliquidazione delle pensioni dai titolari dei trattamenti antecedenti al 1996. Sembra pertanto opportuno, anche a fini di risparmio, adottare misure atte a prevenire un'ulteriore estensione del contenzioso, dalla quale potrebbero derivare, a carico della Cassa, oneri considerevoli sia per il pagamento delle spese legali, sia per la corresponsione ai pensionati degli interessi e della rivalutazione monetaria a far data dal 1° gennaio 1996.

Per tutti i predetti motivi, è sembrato opportuno alla relatrice riformulare il testo dell'articolo unico che compone il disegno di legge n. 2761, con un emendamento, approvato all'unanimità dalla Commissione, nel quale, in coerenza con i principi di autonomia di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, si prevede la facoltà (e non più l'obbligo) della Cassa di rivalutare nel limite del 15 per cento gli importi dei trattamenti pensionistici a suo carico, spettanti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 e, con la stessa decorrenza, di elevare fino a 6 il coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 21 del 1986, per la determinazione della misura minima delle pensioni spettanti, qualora la situazione finanziaria, valutata dagli organi competenti della Cassa stessa anche in linea di prospettiva, lo consenta. Verrebbe così soppresso il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2671: esso, infatti, nel disporre l'elevazione del coefficiente per la determinazione dell'importo minimo dei trattamenti in misura inversamente proporzionale ad eventuali riduzioni del contributo minimo soggettivo, interverrebbe a riligificare una materia già delegata con il

citato decreto legislativo n. 509 del 1994, e ciò contrasta in modo significativo con l'intento di valorizzare quanto più possibile la sfera di autonomia e responsabilità degli enti previdenziali privatizzati, chiaramente espresso nel corso dell'esame in Commissione.

Tale essendo il contenuto del provvedimento nel testo licenziato dalla Commissione lavoro, previdenza sociale se ne raccomanda vivamente l'approvazione da parte dell'Assemblea.

PILONI, *relatrice*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PINGGERA)

6 aprile 1999

sul disegno di legge

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: DIANA Lino)

5 maggio 1999

su emendamenti

La Commissione, esaminati gli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORANDO)

14 settembre 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 1.1.

DISEGNO DI LEGGED'INIZIATIVA DEL SENATORE
COSTA

—

Art. 1.

1. Dal 1° gennaio 1996 gli importi dei trattamenti pensionistici a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, spettanti con decorrenza precedente tale data, sono rivalutati nella misura del 15 per cento ed è elevato a 6 il coefficiente moltiplicatore, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, per la determinazione della misura minima delle pensioni spettanti con la stessa decorrenza.

2. Il coefficiente di cui al comma 1 è elevato in misura inversamente proporzionale in ipotesi di riduzione del contributo soggettivo minimo, di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 21.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

1. Dal 1° gennaio 1996 gli importi dei trattamenti pensionistici a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, spettanti con decorrenza precedente a tale data, **possono essere** rivalutati nel limite del 15 per cento e **può essere** elevato fino a 6 il coefficiente moltiplicatore, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, per la determinazione della misura minima delle pensioni spettanti con la stessa decorrenza, **qualora la situazione finanziaria della Cassa, valutata dagli organi competenti della stessa anche in linea di prospettiva, lo consenta.**

Soppresso